

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 315**  
a iniziativa del Consigliere Talè  
*presentata in data 28 ottobre 2019*

-----

NORME PER LA PREVENZIONE E LA TUTELA DELLA SALUTE DELLE PERSONE  
ESPOSTE ED EX ESPOSTE ALL'AMIANTO

-----

**Art. 1**  
*(Definizione)*

1. Ai fini di questa legge si intendono per:

- a) soggetti esposti all'amianto:
- 1) i lavoratori addetti ad operazioni di manipolazione dell'amianto, a scopo di individuazione dei siti, di bonifica e di smaltimento o che siano a contatto con esso in modo diretto;
  - 2) i cittadini che si trovino in situazioni abitative o familiari in cui sia provata l'esposizione a fibre di amianto;
  - 3) tutti quei soggetti potenzialmente esposti che in una ben determinata situazione si sono trovati in condizioni di esposizione superiori a quelle previste dall'articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche;
- b) soggetti ex esposti all'amianto:
- 1) i lavoratori e i cittadini che a qualsiasi titolo abbiano manipolato amianto o siano stati a contatto con esso in modo diretto;
  - 2) i cittadini che si siano trovati in situazioni abitative o familiari in cui sia stata provata l'esposizione a fibre di amianto.

**Art. 2**  
*(Programma di sorveglianza sanitaria)*

1. La Regione promuove politiche di sostegno per l'assistenza dei soggetti ex esposti ed esposti all'amianto, colpiti da malattie asbesto correlate.

2. In particolare, la Regione garantisce ai soggetti di cui al comma 1, attraverso il programma di sorveglianza sanitaria, l'assistenza, le prestazioni diagnostiche e specialistiche più avanzate e gratuite nel rispetto dei LEA. Per i lavoratori ex esposti ad amianto assicura le prestazioni minime previste dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2018. Per accedere al programma di sorveglianza sanitaria, i soggetti di cui al comma 1 si rivolgono all'azienda sanitaria di appartenenza.

**Art. 3**  
*(Aree di criticità)*

1. La Giunta regionale individua le aree di criticità nelle quali è accertata una incidenza di mortalità per malattie asbesto correlate, utilizzando il registro regionale dei mesoteliomi sugli effetti neoplastici causati dall'esposizione all'amianto.

**Art. 4**  
*(Sportello Amianto)*

1. La Regione istituisce nei territori a maggiore incidenza di mesotelioma uno 'Sportello Amianto' tramite l'azienda sanitaria interessata, stipulando eventuali accordi con i comuni più colpiti da malattie asbesto correlate, allo scopo di fornire informazioni sulla legislazione e quant'altro utile ai fini dell'informazione ai lavoratori esposti ed ex esposti, ed ai cittadini interessati, in relazione ai rischi cui sono o sono stati sottoposti, nonché al diritto alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 2.

**Art. 5**  
*(Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 60.000,00; per gli anni successivi le spese sono autorizzate con le rispettive leggi di bilancio.

2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede a decorrere dall'anno 2020 con quota parte delle risorse del fondo sanitario finalizzate alle attività di prevenzione iscritte nella Missione 13, Programma 01.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.